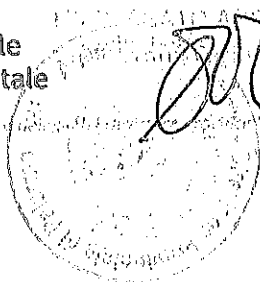


Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Harde de Colla
assole con F23



13/19 del registro concessioni
25/19 del repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **21/11/2018** dalla **GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.**;
Accertato: che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n. 8 del 22.2.2019, nell'Albo Pretorio del Comune di Palermo e nel sito web di questa Autorità non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;
Visto: il D. M. n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;
Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;
Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;
Vista: la precedente licenza di subingresso n. 1/2018 del 19.4.2018 alla licenza n. 46/15 intestata alla società "Grimaldi Group S.p.A.";
Vista: la nota prot. n. 54259 del 10.4.2019 con la quale l'A.d.S.P. ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della ditta Grandi Navi Veloci S.p.A., ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra questa Autorità e la predetta Prefettura;
Visto: il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società Grandi Navi Veloci S.p.A. a mezzo polizza fidejussoria n. 1223421 emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A.;

CONCEDE

Alla **GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.**, legalmente rappresentata da [redacted]

con sede in **PORTO PALERMO** [redacted]

[Handwritten signature]

codice fiscale n. [redacted]

di occupare **area coperta**

di metri quadrati: coperti **124,20**

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente **presso la banchina puntone del porto**

allo scopo di **utilizzare l'immobile ex stazione ferroviaria per uso uffici amministrativi della società**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € **6.946,93**

(EURO *seimilanovecentoquarantasei / novantatrecentesimi*)

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **12** a decorrere dal **01/01/2019** terminando col **31/12/2019**, nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

L'Autorità di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale avrà però sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, ed il concessionario, consapevole delle previsioni del PRP e dei programmi dell'Ente, si impegna alla riconsegna del bene in concessione a semplice richiesta, anche prima della scadenza della concessione.

Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A.d.S.P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A.d.S.P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A.d.S.P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno di [redacted]

concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A.d.S.P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A.d.S.P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A.d.S.P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A.d.S.P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A.d.S.P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario è tenuto a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa Autorità;

- il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione dell'impianto elettrico e di autoclave in conformità alle specifiche normative vigenti e/o che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente concessione;
- il concessionario dovrà provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti in funzione dello specifico uso del compendio;
- è fatto obbligo di mantenere libera e sgombra da rifiuti l'area circostante la concessione, in caso di inadempienza l' A.d.S..P. provvederà a spese del concessionario;
- il concessionario si impegna a provvedere che le caratteristiche di inquinamento degli scarichi dell'impianto fognario siano sempre contenute entro i limiti di accettabilità previsti dalle leggi 10.5.76 n. 319, 24.12.79 n. 650, L.R. 15.5.86 n. 27 e successive integrazioni e modifiche;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune competente;
- il concessionario dovrà provvedere, se ed in quanto prescritto, ad adeguare i luoghi in concessione in conformità alle specifiche norme della legge 81/08;
- oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e dell'art. 2 del D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'art. 91 del D.Lgs. N. 159/2011, ai sensi del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali stipulato in data 13.10.2008 tra la Prefettura di Palermo e l'Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente;
- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si impegna a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ogni variazione dell'assetto della ditta ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.d.S.P., entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;
- sono a carico del concessionario le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, con esclusione delle parti comuni non in concessione, da eseguirsi, secondo il decreto dell'A.P. n. 97 del 16.9.2013, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Marittima concedente ed a suo

AdS

tentato

AdSP

tentato

[Handwritten signature]

insindacabile giudizio, con facoltà dell'Amm.ne in caso di inadempienza, di provvedere d'ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla cauzione, senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amm.ne di applicare l'art. 47 lett. f) del C.N.;

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevute del tesoriere di questa A.d.S.P. n. **1502 del 05.04.2019**, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **PORTO PALERMO - CALATA MARINAI D'ITALIA**.

Palermo, addì 11.6 MAR. 2019

del Mare di Sicilia Occidentale

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Testimoni

AdSP del Mare di Sicilia Occidentale

[Redacted signature]

Il Concessionario

GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.

FABRIZIO FRANCHI

GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.

IL PRESIDENTE
D. [Redacted] alino Monti

del Mare di Sicilia Occidentale

AGENZIA A.D.S.P. DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
REGISTRATO 17/05/2019 1004 3
PAGATO 296,00 duecento novasei
DI CUI 96,00 colle



11

12

13

14

15

16